

I.I.S. "L. DA VINCI"-FIRENZE
Prot. 0008848 del 07/12/2020
06 (Uscita)

**Procedura di selezione per la stipula di Accordo Quadro per il servizio di Data Protection Officer (D.P.O.) – D. L.gs 101/2018 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) ed i servizi ad esso collegati– Rete di Scuole ABACO
CIG: 8548901846**

L'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, ubicata in Via del Terzolle 91, 50127, Firenze, in qualità di Capofila della Rete di Scuole ABACO, intende procedere con il presente avviso a un'indagine finalizzata all'individuazione di idoneo operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro di durata 24 mesi, decorrente da 01/01/2021, finalizzato all'affidamento, tramite procedura negoziata, dell'incarico per il servizio di Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016.

Art. 1 (Informazioni generali)

Denominazione Ufficiale: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
Codice ministeriale: FIIS01700A

Sede: FIRENZE

Telefono: 055 45961

Fax: 055 412096

Indirizzo di posta elettronica: fiis01700a@istruzione.it

PEC: fiis01700a@pec.istruzione.it

Profilo di Committente: www.isisdavinci.edu.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Marco Paterni

Determina a Contrarre: PROT. 8847/06 del 07/12/2020

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8548901846

Codice AUSA: 0000245186

Art. 2 (Oggetto dell'incarico)

Con la presente procedura la Stazione Appaltante, quale Istituto Capofila della Rete di Scuole Abaco, intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare un Accordo

Quadro, ai sensi dall'art. 54 del D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "Responsabile della protezione dati - Data Protection Officer".

Il soggetto incaricato del suddetto servizio dovrà svolgere, per tutte le n. 81 scuole della rete Abaco, i compiti e le funzioni previsti dall'art. 39, par. 1, del Reg. UE 679/2016:

- ✓ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- ✓ sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- ✓ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- ✓ cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- ✓ fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente, alle dipendenze funzionali del Titolare del trattamento, il quale assicurerà la messa a disposizione dei dati e delle risorse anche umane necessarie all'adempimento dei compiti richiesti.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art. 3 (Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti)

L'Accordo Quadro avrà una durata pari a 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione (01.01.2020).

I contratti per il servizio di DPO potranno essere stipulati dalle singole Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete di scuole nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, come sopra determinato, fino al raggiungimento dell'importo massimo utilizzabile ed avranno una durata massima pari a 24 mesi naturali e consecutivi, dalla data della sottoscrizione dei ogni singolo contratto.

In ogni caso, non potranno essere sottoscritti contratti oltre il termine di 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. 5

L'opzione di cui al precedente paragrafo sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all'Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 4 (Requisiti di partecipazione)

Gli operatori economici, in considerazione della particolarità e specificità dei trattamenti di dati effettuati, dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno costante nella gestione di tali compiti. Sebbene il Garante abbia inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, l'Istituzione richiede il possesso di almeno 2 (due) esperienze specifiche. L'individuazione di una persona giuridica come fornitrice del relativo servizio consente un contributo collettivo fornito da più soggetti per rendere alla clientela un servizio più efficiente. Gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, dichiarando le esperienze professionali e le certificazioni conseguite.

I soggetti ammessi alla presente selezione dovranno possedere, pena l'inammissibilità dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:

- a) requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti: *"deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il Titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare"*).
- c) requisiti di carattere economico e finanziario;
- d) almeno n.2 esperienze in analogo servizio svolto per altri istituti Scolastici svolto con proficiuità, tempestività, puntualità e competenza.

Art. 5 (Dati Istituzioni scolastiche rete ABACO)

In base all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, occorre individuare un DPO che dovrà esplicitare il proprio lavoro tenendo presente le dimensioni della rete scolastica.

Pertanto si specificano i dati che seguono:

N.	SCUOLA	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ
1	IIS LEONARDO DA VINCI	VIA DEI TERZOLLE 91	50127	FIRENZE